Rassegna Stampa

mercoledi 26 febbraio 2020

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000

Rassegna del: 26/02/20
Edizione del:26/02/20
Estratto da pag.:28
Foglio:1/2

Il decreto ministeriale tocca gli adempimenti in scadenza fino al 31 marzo 2020

Stop fiscale ad ampio raggio

Interessate anche le cartelle di pagamento e le ritenute

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Stop agli adempimenti tributari nella «zona rossa». Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, firmato lunedì sera, vengono sospesi gli adempimenti tributari scadenti nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti che si trovano nelle c.d. «zone rosse» a seguito dell'emergenza conseguente al coronavirus.

I contribuenti interessati. Per comprendere l'esatto campo di applicazione della disposizione qui esaminata, è necessario individuare correttamente coloro per i quali la sopra menzionata sospensione. Dal punto di vista soggettivo, la stessa riguarda sia i contribuenti persone fisiche (art. 1 co. 1 del decreto) residenti o con sede operativa nella c.d. «zona rossa», che i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 1 co. 2) con sede legale od operativa nel medesimo contesto geografico. Proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto, la norma richiama l'elenco degli 11 comuni contenuti nell'allegato 1 al dpcm, del 23 febbraio scorso; ovvero per la Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passerini, e per il Veneto il comune di Vo'. Si deve sottolineare come il criterio di individuazione non si limiti alla sola sede legale, valorizzando anche, e alternativamente, il concetto di sede operativa: non è però chiaro se con tale ultima locuzione si intenda ricomprendere una qualsiasi unità locale (per es.: un deposito), oppure se debba darsi una lettura restrittiva, limitandosi alle unità di carattere operativo (per es.: uffici). Bisogna altresì rilevare come dalla definizione dei soggetti ammessi, siano al momento esclusi gli studi professionali ricadenti nelle zone rosse per la generalità dei clienti nei cui confronti prestano assistenza: è indubbio che l'attività di assistenza professionale risulta seriamente compromessa per coloro che la esercitano in uno dei comuni dell'allegato 1 prima citato e ciò, a prescindere dalla sede legale od operativa del cliente assistito.

L'ambito oggettivo. La sospensione riguarda i termini dei versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi le quelli derivanti da cartelle di pagamento e quelli dell'art. 29 dl n. 78/2010. Viene inoltre specificato che anche i sostituti d'imposta (art. 1 co.3) non operano le ritenute alla fonte per il periodo di vigenza della sospensione. Vi è perciò una sospensione «ad ampio raggio» che coinvolge una molteplicità di adempimenti; a titolo d'esempio, quali il versamento di tributi, imposte e ritenute, la presentazione della liquidazione periodica Iva, l'invio delle fatture elettroniche allo Sdi, l'invio dei corrispettivi telematici, la comunicazione al committente dei versamenti di ritenute effettuate per i lavoratori impiegati in un appalto. Inoltre viene anche richiamato l'art. 12 del dlgs n. 159 del 2015, secondo cui «[...] relativamente alle stesse entrate» opera anche «la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212». Inoltre, sempre in tema di sospensione, è previsto al co. 3 dell'art. 12 appena richiamato, che per nel periodo di moratoria l'agente per la riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento. Sarebbe inoltre opportuno chiarire se sono interessati dalla sospensione alcune vicende che non rappresentano veri e propri adempimenti tributari o termini processuali in senso stretto, quali ad esempio, l'adesione agli avvisi di accertamento. Dando tuttavia un'interpretazione estensiva, si potrebbe arrivare comunque a far rientrare anche questi termini tra

Peso:52%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-135-080

Telpress
Servizi di Media Monitoring

quelli sospesi.

La finestra temporale. La sospensione dai versamenti e dagli adempimenti è prevista per quelli che scadono dal 21 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020: bisogna quindi prestare attenzione alla data di scadenza dell'adempimento e controllare che lo stesso ricade nell'arco temporale appena ricordato, mentre allo stato attuale, risulta più problematica la lettura del co. 4 dell'articolo 1 del decreto, in cui si stabilisce che «gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Infatti, se sembrano non esservi incertezze per quanto attiene ai versamenti, sembra illogico unificare tutti i possibili altri adempimenti sospesi per l'emergenza «corona virus» in un'unica data, atteso che in questi ultimi casi, non vi sono esigenze di gettito che richiederebbero il rispetto di un termine unico, così perentorio. Pertanto sarebbe sicuramente da accogliere con favore una misura che scagliona tutti gli altri adempimenti fiscali sospesi diversi dai versamenti, in un periodo di tempo più ampio, consentendo ai soggetti interessati, di riprendere gradualmente la propria attività lavorativa al fine di riallinearsi in termini di compliance fiscale: tale ultima considerazione assume un maggior valore alla luce anche di quanto scritto nell'affermazione tecnica secondo cui, la natura infra-annuale della sospensione dei versamenti non pregiudica il gettito erariale.

© Riproduzione riservata

Coinvolti sono i contribuenti persone fisiche (art. 1 co. 1 del decreto) residenti o con sede operativa nella zona rossa

Sembra illogico unificare tutti i possibili altri adempimenti sospesi per l'emergenza coronavirus in un'unica data

Stop fiscale ad ampio raggio

Peso:52%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
328-135-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000

Rassegna del: 26/02/20
Edizione del:26/02/20
Estratto da pag.:33
Foglio:1/1

Le istruzioni Inps per presentare la domanda di accesso alla misura

Ai papà due giorni in più

Il congedo obbligatorio sale a una settimana

DI DANIELE CIRIOLI

Dal 1° gennaio ai papà lavoratori dipendenti spettano a due giorni in più del congedo Fornero: sette e non cinque come l'anno scorso. Lo spiega l'Inps nel messaggio n. 679/2019, ricordando che la fruizione è obbligatoria e la domanda, in forma scritta, va fatta direttamente al proprio datore di lavoro (salvo i casi in cui è l'Inps, e non il datore di lavoro, a corrispondere la relativa l'indennità).

Fuori il settore pubblico. Il particolare congedo obbligatorio è stato introdotto dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero) in via sperimentale e confermato anno dopo anno. Da ultimo la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) l'ha esteso alle nascite e adozioni/affidamenti dell'anno 2020 e ha incrementato la durata a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i primi cinque mesi di vita o ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale). Vale la pena ricordare che, poiché la legge n. 92/2012 interessa il solo settore del lavoro privato, tutta la relativa normativa (incluse le disposizioni sul congedo) non è applicabile al settore del lavoro pubblico.

Il congedo è obbligatorio. Il congedo costituisce un obbligo di astensione dal lavoro: per sette giorni, consecutivi o meno a scelta del lavoratore, il papà deve lasciare il lavoro e restare a casa e dedicarsi al neonato. La fruizione va fatta sempre per giorni interi di lavoro, perché, per espressa previsione di legge, non è possibile il frazionamento a ore. La fruizione può avvenire anche mentre il coniuge (la madre del neonato) sta fruendo del congedo di maternità. Per quanto riguarda la durata, l'Inps ha precisato che essa non subisce variazioni nei casi di parto plurimo (gemelli, ad esempio).

La domanda. Il papà che intende fruire del congedo deve farne richiesta scritta al proprio datore di lavoro, se è questi obbligato al pagamento della relativa indennità per conto dell'Inps (recuperandone l'importo mediante conguaglio con i contributi mensili dovuti all'Inps), indicando il giorno o i giorni in cui vorrebbe assentarsi. La domanda va fatta con almeno 15 giorni di anticipo, anche in relazione all'evento nascita, se possibile, in base alla data presunta del parto. I lavoratori ai quali è l'Inps a dover erogare l'indennità, invece, devono fare domanda di congedo dall'istituto di previdenza.

Ok ai contributi. Il congedo è retribuito (il papà percepisce un'indennità giornaliera a carico Inps pari al 100% della sua normale retribuzione) e coperto da contributi (sempre a carico dell'Inps c'è pure la contribuzione figurativa).

Congedo facoltativo. Infine, l'Inps ricorda che la legge di Bilancio 2020 ha prorogato al 2020 anche la possibilità per gli stessi papà di fruire di ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre lavoratrice in sostituzione di un giorno del congedo di maternità (astensione obbligatoria) a lei spettante .

© Riproduzione riservata

I congedi sperimentali ai papà

Congedo obbligatorio	Sette giorni da fruire entro cinque mesi dalla nascita, adozione, ingresso in famiglia del figlio. Il congedo è retribuito e coperto da contribuzione
Congedo facoltativo	Un giorno da fruire in sostituzione della mamma (congedo di maternità). Il congedo è retribuito e coperto da contribuzione

Peso:34%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

328-135-080

Telpress
Servizi di Media Monitoring

ItaliaOggi
Dir. Resp.:Paolo Panerai
Tiratura: 60.376 Diffusione: 35.977 Lettori: 119.000
Rassegna del: 26/02/20
Edizione del:26/02/20
Estratto da pag.:33
Foglio:1/1

DECRETO ANPAL

IoLavoro cumulabile con esonero

DI CARLA DE LELLIS

Il bonus IoLavoro si cumula con l'incentivo triennale per l'assunzione di giovani fino a 35 anni d'età. Lo stabilisce l'Anpal con un nuovo decreto (il terzo) di disciplina dell'agevolazione.

Bonus IoLavoro. L'incentivo si rivolge ai datori di lavoro privati che assumano, nell'anno 2020, disoccupati d'età tra 16 e 24 anni; ovvero con più di 25 anni però privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il bonus opera su tutto il territorio nazionale con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, anche per somministrazione, con apprendistato professionalizzante o per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Il bonus vale i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, per un periodo di 12 mesi nel limite massimo di 8.060 euro da fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.

Esonero triennale. Introdotto dalla legge n. 205/2017, l'incentivo si applica per 36 mesi (tre anni) alle assunzioni con contratto a tutele crescenti. Riconosce la riduzione del 50% dei contributi del datore di lavoro fino a un massimo di 3 mila euro all'anno a fronte dell'assunzione di soggetti under 35 (fino al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 il limite scente a 30 anni).

La cumulabilità. Con decreto n. 66/2020, l'Anpal estende la cumulabilità dell'incentivo IoLavoro, già possibile con il bonus Rdc (assunzione di percettori di reddito di cittadinanza, si veda *ItaliaOggi Sette* in edicola) al bonus dell'esonero triennale. In attesa delle istruzioni Inps, si ritiene che, in caso di cumulo dei due incentivi, va applicato l'esonero triennale per il 50% dei contributi e per l'altro 50% il bonus IoLavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui (importo pari a 671,66 euro su base mensile). Di conseguenza, la soglia massima annuale del bonus IoLavoro si riduce a 5.060 euro (8.060 euro meno 3.000 euro), per un importo massimo mensile di 421,66 euro (euro 5.060,00/12) ovvero di 13,60 euro (euro 421,66/31) su base giornaliera.

© Riproduzione riservata

Peso:16%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
328-135-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

COMETA
Sezione:TEMI D'INTERESSE

Il Messaggero
Dir. Resp.:Virman Cusenza
Tiratura: 130.946 Diffusione: 102.704 Lettori: 1.031.000

Rassegna del: 26/02/20
Edizione del:26/02/20
Estratto da pag.:16
Foglio:1/1

La proposta di Tridico: «Va superata l'età di pensionamento uguale per tutti»

PREVIDENZA

ROMA Garantire «maggiore flessibilità nell'uscita per pensionamento dal mercato del lavoro è la linea su cui ci stiamo muovendo». Il presidente Inps, Pasquale Tridico, davanti alla commissione parlamentare Enti gestori previdenziali traccia il quadro di quella che potrà essere una nuova riforma della previdenza. Secondo Tridico «è improcrastinabile realizzare questa flessibilità più volte annunciata. Bisogna superare l'età di pensionamento uguale per tutti i lavoratori, questo è il punto, tenendo conto della gravosità dei lavori, fermo restando un'età minima di uscita da cui si opera una certa flessibilità».

LA SPESA

Il presidente dell'istituto fa rilevare che «la riduzione dell'importo pensionistico sarà un effetto naturale, ed entro certi limiti per bassi salari soprattutto», ma «offrire ai lavoratori che svolgono mansioni più gravose la possibilità di andare in pensione in maniera flessibile sarebbe un ottimo risultato».

Tridico ha poi puntualizzato che la spesa previdenziale italiana al netto dell'Irpef e al netto della quota assistenziale è circa l'8% del Pil ed è sostenibile. Il totale della spesa, ha aggiunttto riferendosi al 2018, «è il 18% del Pil, ma in questa sono comprese anche le prestazioni temporanee». «Sulla base di questi dati io dico sempre che il sistema pensionistico italiano contributivo è sostenibile. Sulla parte che grava sulla fiscalità generale la decisione è politica».

L'Inps infine ha accolto finora 151.000 domande di pensione con Quota 100 (almeno 62 anni di età e 38 di contributi), 42.000 delle quali da dipendenti pubblici. Nel settore privato le domande accolte sono state 75.000 per i dipendenti e 34.000 per gli autonomi. Tridico ha sottolineato quindi che si è innescato il turn over e che bisogna «garantire lo svecchiamento della Pubblica amministrazione. «I 4.000 laureati entrati all'Inps sono bravissimi - ha aggiunto riferendosi agli ultimi concorsi - sono delle schegge, hanno voglia di lavorare».

Infine il presidente dell'Inps ha rilanciato l'idea di un fondo previdenziale pubblico con incentivi per chi aderisce e con la previsione che le risorse raccolte siano investite nel nostro Paese. Tridico ha affermato che l'attuale sistema di previdenza complementare non ha centrato l'obiettivo lasciando di fatto fuori la parte più debole del mercato del lavoro e rivolgendosi soprattutto ai lavoratori adulti con carriere continue delle aree più ricche. Secondo il presidente dell'istituto andrebbe quindi incentivata la contribuzione complementare e un fondo pubblico creerebbe «un'alternativa in più» consentendo di fare concorrenza ai privati. Contrari all'idea sostenuta da tempo da Tridico i sindacati. Ieri la Uil ha definito la proposta «profondamente sbagliata».

L.Ram.

IL PRESIDENTE DELL'INPS RILANCIA L'IDEA DEL FONDO PENSIONE PUBBLICO QUOTA 100: SALGONO A 151 MILA LE DOMANDE ACCOLTE

Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico

Economia

Alitalia, nuova asta per la vendita: tre rami d'azienda o un lotto unico

La proposta di Tridico: «Va superata l'età di pensionamento uguale per tutti»

Peso:20%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
070-118-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.:Fabio Tamburini
Tiratura: 173.364 Diffusione: 131.844 Lettori: 744.000

RAPPORTO UE

Italia ok nella lotta all'evasione, male su debito e pensioni

L'Italia ha fatto progressi sostanziali nella lotta all'evasione, spingendo anche l'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici. È una delle poche riforme strutturali promosse dalla Commissione europea che oggi pubblica i rapporti sugli squilibri macroeconomici degli Stati membri. Bocciata invece su debito, minaccia rilevante per la stabilità, e sulla spesa pensionistica aggravata da Quota 100. *a pagina 10*

Ue: bene l'Italia sull'evasione fiscale Bocciata su debito e pensioni

RAPPORTO PAESE

Promosso il rafforzamento dell'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici «Limitati», o nulli, i progressi nella riduzione delle tasse sul lavoro

Giuseppe Chiellino

Promossi nella lotta all'evasione fiscale con la spinta ai pagamenti elettronici, e nell'economia circolare. Bocciati per l'incidenza della spesa per le pensioni e per la previdenza che resta molto alta, l'eccessivo peso fiscale sul lavoro e il debito pubblico che rappresenta sempre «un'importante fonte di vulnerabilità dell'economia». Il *Country report 2020* sull'Italia, che questa mattina la Commissione europea approverà insieme a quelli di tutti gli altri Stati membri, e che contiene un'articolata radiografia degli squilibri macroeconomici del Paese, riconosce quest'anno «sostanziali progressi» nella lotta all'evasione fiscale, «compreso il rafforzamento dell'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici». «Qualche progresso» è stato compiuto nel coordinamento tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro a favore dei gruppi più svantaggiati; così come passi avanti sono stati fatti negli investimenti in ricerca e innovazione e nella qualità delle infrastrutture (probabilmente anche per gli interventi attivati dopo il crollo del viadotto Morandi, nell'estate 2018). Tra le priorità indicate dalla Ue, anche la necessità di migliorare l'efficacia del sistema educativo, in termini di risultati, con investimenti mirati e favorendo la riqualificazione.

Banche più resilienti

Il rapporto sugli squilibri macroeconomici, previsto nell'ambito del cosiddetto "semestre europeo" che scandisce la governance economica dell'Unione, dà una valutazione moderatamente positiva anche dei progressi nel settore bancario italiano che sta continuando a ridurre i crediti in sofferenza, diventando più resiliente, «anche se restano sacche di vulnerabilità»: i non-performing loans, ricorda Bruxelles nel documento di cui *Il Sole 24 Ore* ha preso visione, restano complessivamente a livelli ancora elevati se confrontati con quelli degli altri Paesi dell'area euro paragonabili all'Italia, soprattutto per le banche più piccole. Positivi anche i progressi nei finanziamenti non bancari delle imprese innovative più piccole.

Giustizia ancora troppo lenta

Ma le buone notizie finiscono qui. «Limitati», o sostanzialmente nulli, i progressi nella riduzione delle tasse sul lavoro, delle detrazioni fiscali e nella riforma del catasto, così come pochissimi progressi vengono riconosciuti nella riduzione dei tempi della giustizia civile, la cui lentezza scoraggia pesantemente gli investimenti. Anche la lotta alla corruzione è ancora poco efficace: bisognerebbe riformare le procedure per ridurre la lentezza dei processi penali.

Spesa pensionistica e Quota 100

«Nessun progresso», come si diceva, sull'incidenza sui conti pubblici della spesa per le pensioni di anzianità e delle altre spese sociali che comprendono il reddito di cittadinanza. In particolare, le pensioni di anzianità pesano per il 47% sulla spesa sociale,

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

contro una media Ue del 38,9%, e sono pari al 15,9% del Pil, ben al di sopra del 12,6% medio dell'Unione. Queste percentuali sono destinate a peggiorare, nota la Commissione, dopo l'introduzione di Quota 100 che abbassa l'età della pensione per alcune categorie di lavoratori. Sempre sul fronte sociale, inoltre, l'inefficienza del mercato del lavoro ha reso meno efficace il reddito di cittadinanza, di cui uno dei pilastri è proprio il sostegno ai percettori nella ricerca di un lavoro. Nessun progresso, inoltre, si registra nella riduzione delle restrizioni alla concorrenza.

I rischi: commercio e stabilità

Le valutazioni di Bruxelles, sulla Ue e sull'Italia non tengono conto dell'impatto economico della diffusione del coronavirus: è troppo recente e ancora un processo in rapida evoluzione i cui effetti non possono essere realisticamente definiti con precisione. Le previsioni, dunque, salvo sorprese dell'ultim'ora, dovrebbero restare quelle pubblicate il 13 febbraio scorso (Pil +0,3% quest'anno e +0,6% nel 2021). Tra i fattori di rischio al ribasso, Bruxelles indica il rallentamento del commercio internazionale e la stabilità interna. In caso di eventi di natura straordinaria e al di fuori delle volontà dei governi qual è la diffusione del virus, le regole attuali prevedono già il ricorso alla flessibilità degli obiettivi di finanza pubblica. La valutazione complessiva sulla politica di bilancio dell'Italia sarà fatta tra maggio e giugno.

IL GIUDIZIO UE

I passi avanti

Il *Country report 2020* sull'Italia riconosce «sostanziali progressi» nella lotta all'evasione fiscale, «compreso il rafforzamento dei pagamenti elettronici». «Qualche progresso» nel coordinamento tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro; passi avanti negli investimenti in ricerca e innovazione e nella qualità delle infrastrutture

I ritardi

«Limitati», o sostanzialmente nulli, i progressi nella riduzione delle tasse sul lavoro. Pochissimi progressi vengono riconosciuti nella riduzione dei tempi della giustizia civile. Nessun progresso», sull'incidenza sui conti pubblici della spesa per le pensioni di anzianità e delle altre spese sociali che comprendono il reddito di cittadinanza. Il debito pubblico rappresenta sempre una «vulnerabilità»

Consip, la spesa per le forniture e i risultati

Valore degli acquisti attraverso strumenti della società del Mef e risparmi ottenuti.
In miliardi di €

EROGATO MISURA IL VALORE DEGLI ACQUISTI ANNUI, SECONDO COMPETENZA ECONOMIA, EFFETTUATI DALLE AMMINISTRAZIONI ATTRAVERSO STRUMENTI CONSIP

RISPARMIO È OTTENUTO MOLTIPLICANDO LA % MEDIA DI RISPARMIO SUI PREZZI UNITARI (ANALISI MEF-ISTAT LADDOVE DISPONIBILE) PER LA RELATIVA SPESA DI PERTINENZA (CONVENZIONI E ACCORDI QUADRO)

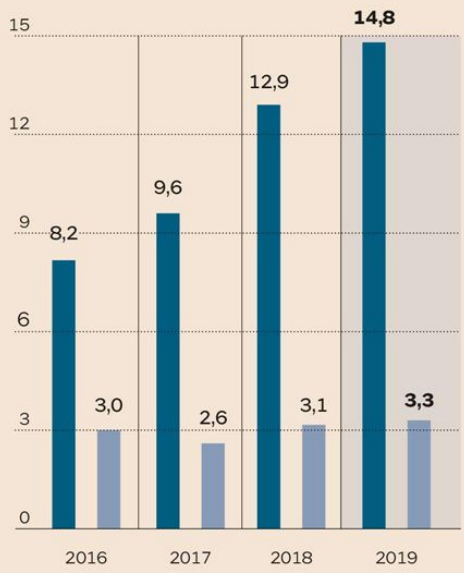

2016-2019
Erogato= + 80%

TRIENNIO 2017-2019
Erogato= 37,2 mld €
Risparmio= 9,00 mld €

RISPARMIO MEDIO
-15%

Peso:1-2%,10-29%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

IL FISCO IN QUARANTENA

Sospese le rate della rottamazione

Lo stop nelle aree rosse anche per i versamenti dei contributi previdenziali

Ivan Cimmarusti
Tonino Morina

Lo stop al pagamento dei tributi nella «zona rossa» infetta da Coronavirus si applica anche alla pace fiscale sulle cartelle. Rinviate, dunque, le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio previste per il 28 febbraio. Ma si dovrà attendere nei prossimi giorni un provvedimento del Governo per far rientrare anche i versamenti dei contributi previdenziali.

Sono gli aspetti che emergono dal decreto del ministero dell'Economia (anticipato ieri su NTplus Fisco) in applicazione delle «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza» Covid-2019, che sospende gli adempimenti tributari negli 11 Comuni dell'area interessata, che raccoglie complessivi 50mila abitanti. Il rinvio, dunque, si applicherà anche alle rate dei vari condoni. Un tema a cuore dei commercialisti, che nella giornata di ieri hanno chiesto al Consiglio nazionale una serie di chiarimenti in merito all'interpretazione del decreto del ministero dell'Economia.

La norma dispone la sospensione di adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo. Si tratta di uno stop che riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate. Per lo stesso periodo i sostituti di imposta sono esonerati dal versare o trattenere le ritenute.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi si dovranno poi fare entro il 30 aprile 2020. Beneficiano della sospensione dei termini le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nella «zona rossa». Si tratta di un provvedimento, dunque, che si applica anche alla pace fiscale. Su questo fronte sono diversi i versamenti in scadenza e che dunque saranno rinviati. Entro il 28 febbraio 2020 ci sono: la terza rata per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017; la rata per i contribuenti che non avevano versato quelle dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018, e che si sono avvalsi della rottamazione ter; il versamento della rata dovuta dai ripescati dal saldo e stralcio. In scadenza il 2 marzo c'è l'ultima rata dovuta dai contribuenti che hanno sfruttato la regolarizzazione degli errori formali, mentre il 31 marzo è la volta della seconda rata delle somme dovute per il saldo e stralcio.

Resta da chiarire quale sarà la fine dei versamenti di natura previdenziale. Perché l'articolo 9 dello Statuto del contribuente consente esclusivamente al ministero di «sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria». Per gli aspetti previdenziali, dunque, sarà emesso un provvedimento dell'esecutivo. Un aspetto, questo, che sarebbe stato annunciato dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso del tavolo con le parti sociali che si è svolto ieri per l'allerta Coronavirus.

Non si tratta dell'unico aspetto che presto potrebbe essere dibattuto. Maurizio Postal, consigliere delegato alla fiscalità del Cndcec, spiega che «nel dibattito parlamentare cercheremo di far rientrare altri aspetti. Riteniamo sia importante dare la possibilità ai clienti dei commercialisti con studio nella "zona rossa" di beneficiare dei rinvii anche se residenti in altri Paesi vicini ma fuori dalla zona a rischio. Rinvii dovrebbero essere estesi anche ai residenti nella "zona gialla"».

L'AGENDA

29 FEBBRAIO 2020
Slitta al 2 marzo. Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre
Si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del quarto trimestre 2019

29 FEBBRAIO 2020
Slitta al 2 marzo. Dipendenti - Conguaglio 2019
I sostituti d'imposta devono effettuare il conguaglio 2019 tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente o di pensione

1° MARZO 2020
Slitta al 2 marzo. Ravvedimento Redditi 2019 e Irap 2019, per l'anno 2018 – Presentazione entro 90 giorni
I contribuenti, che si sono dimenticati di presentare il modello Redditi 2019 o Irap 2019 possono avvalersi del ravvedimento, presentando la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza

7 MARZO 2020
Slitta al 9 marzo. CU 2020
Invio delle certificazioni uniche al Fisco per gli importi corrisposti nel 2019 a dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, o altri ai quali sono state operate ritenute Irpef

16 MARZO 2020
Iva, libri contabili ed F24
Iva 2020, per anno 2019: versamento saldo 2019 o prima rata. Tassa libri contabili: versamento annuale per le società di capitali. Versamento unitario F24 (ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali)

31 MARZO 2020
CU 2020
Rilascio certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 a dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, o altri ai quali sono state operate ritenute Irpef

31 MARZO 2020
Modello integrativo Redditi o Irap 2019
Modifica del rimborso in credito d'imposta. I contribuenti che hanno presentato il modello Redditi 2019 o Irap 2019 per il 2018, entro il 30 novembre 2019 possono modificare la scelta fatta nelle dichiarazioni presentate, cambiando il rimborso in credito

Coronavirus, smart semplice in sei regioni
Sospese le rate della rottamazione
TELEFISCO 2020

Peso:23%

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring

«Io lavoro» cumulabile con il bonus under 35

INCENTIVI

Un decreto Anpal estende la possibilità di abbinare la nuova agevolazione

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Ieri l'Anpal ha pubblicato il terzo decreto in tre settimane con le regole del nuovo incentivo "Io lavoro". Con il decreto 66/2020, l'Agenzia per il lavoro corregge il tiro del precedente provvedimento (52/2020) e rende l'agevolazione cumulabile (entro il tetto di 8.060 euro annui) con l'incentivo strutturale degli under 35 previsto dalla legge di bilancio 2016 e rivisitato dalla legge 160/2019.

Con la modifica apportata ieri, quindi, una volta esaurito l'arco temporale di fruizione dell'incentivo Io lavoro, sarà possibile agganciare lo sgravio stabile aggiornato dalla legge di bilancio 2020, nel rispetto della disciplina di riferimento. Va detto che il nuovo incentivo è altresì cumulabile con il bonus concesso in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza.

Io lavoro è un'agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate di età compresa tra i 16 e i 24 anni, estendibile a 25 anni e oltre per coloro che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Condizione fondamentale è che il soggetto da assumere non abbia avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro con lo stesso datore, a meno che non si tratti di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Sono premiate le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) full time e part time e sono compresi i contratti di apprendistato professionalizzante. Semaforo verde inoltre per le trasformazioni. Sono esclusi il lavoro domestico, quello occasionale e intermittente.

La facilitazione si articola in un esonero contributivo (escluso il premio Inail), entro il limite di 8.060 euro annui, per 12 mesi dalla data di assunzione. Per i lavoratori part time la misura dell'esonero va riproporzionata. L'agevolazione trova applicazione su tutto il territorio italiano.

Le risorse stanziate superano i 329 milioni di euro. L'incentivo soggiace al rispetto della disciplina del "de minimis", a meno che l'assunzione generi un incremento occupazionale netto. Questa condizione non è richiesta se i posti da occupare si sono resi disponibili a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

LA PROCEDURA

1. Prenotazione
Per accedere al beneficio le aziende devono presentare un'istanza telematica preliminare all'Inps che, fatte le dovute verifiche, conferma la prenotazione della somma; nei dieci giorni successivi il datore di lavoro deve assumere e confermare la prenotazione

2. Circolare
Si resta comunque in attesa delle istruzioni operative dell'Inps

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
067-141-080
Telpress
Servizi di Media Monitoring